



Comune di **OZZERO**

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 15 del 12.11.2024

Oggetto:

ORDINANZA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI (ART. 192, COMMA 3, D.LGS. N. 152/2003) PRESSO L'EX CENTRO COMMERCIALE "VIVO."



IL SINDACO

VISTA:

- La segnalazione inoltrata in data 06/08/2024 con la quale il Comando di Polizia Locale ha riferito che in data 27/07/2024 personale del Comando è intervenuto a in ausilio del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia di Abbiategrasso, in Ozzero presso l'ex Centro Commerciale "Vivo" sito lungo la SS494 – Q.re Mirabella per abbandono di rifiuti in flagranza di reato, identificando il Sig.[OMISSIS] quale autore dell'abbandono all'interno del capannone, sul lato sinistro rispetto all'ingresso, di circa un metro cubo di detriti ed inerti da costruzione;
- La segnalazione inoltrata in data 12/08/2024 con la quale il Comando di Polizia Locale ha comunicato, ad integrazione della precedente nota del 6 agosto u.s., che in data 09/08/2024 è pervenuta delega di indagini da parte della Procura della Repubblica di Pavia con la quale il Procuratore ha ritenuto di rubricare il fatto all'art.318 bis e ss. del D.Lgs 152/2006. Pertanto, limitatamente alla necessità di far cessare gli effetti dannosi o pericolosi derivati dalla condotta criminosa – c.d. ripristino dello stato dei luoghi - la Polizia Giudiziaria intervenuta disporrà direttamente misure prescrittive a carico del trasgressore; Quanto sopra fa venir meno la richiesta di emissione di Ordinanza Dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art.192 T.U.A. a carico del trasgressore.
- La segnalazione inoltrata in data 28/10/2024 con la quale il Comando di Polizia Locale chiedeva, a seguito di indicazione della dott.ssa Biscottini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, l'emissione di Ordinanza Sindacale di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.192 D.Lgs 152/2006, a carico di [OMISSIS]. Tale soggetto era stato difatti a suo tempo deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.256 D.Lgs 152/2006 in quanto si era reso autore di abbandono di rifiuti, all'interno del capannone ex VIVO, sul lato sinistro rispetto all'ingresso, di circa un metro cubo di detriti ed inerti da costruzione come da fascicolo fotografico già inviato.

DATO ATTO che il comma 3, dell'art. 192, del D.Lgs. n. 152/2006 prescrive che: *".... chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in*

contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”;

CONSIDERATO che per tale violazione risulta obbligato il Signor [OMISSIS] in qualità di trasgressore;

RAVVISATA pertanto, la necessità e l'urgenza di intervenire sul sito in esame, peraltro tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 42/2004 (*i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*) -Parco Lombardo della Valle del Ticino- ed al fine di fronteggiare la situazione di precarietà ambientale rilevata, non procrastinabile nel tempo, dover disporre che il trasgressore obbligato proceda alla rimozione di detti rifiuti, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;

RITENUTO di dover disporre che il trasgressore obbligato proceda alla rimozione di detti rifiuti, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;

RITENUTO di non dover dar corso alla preliminare comunicazione di avvio del procedimento, sia in ossequio ai principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, sia perché il procedimento in argomento è già noto al soggetto destinatario in quanto derivante da precedente attività amministrativa;

VISTO:

- L'art. 192, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”
- l'art.54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

fatti salvi i diritti di terzi, i pareri e/o le prescrizioni di altri enti o soggetti per quanto di
rispettiva competenza

al Signor [OMISSIS] in qualità di trasgressore, di procedere nel termine di giorni 10 (dieci) dalla data di notifica della presente ordinanza, alla rimozione, avvio al recupero e/o smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti abbandonati/depositati in Ozzero presso l'ex Centro Commerciale "Vivo" sito lungo la SS494 – Q.re Mirabella -come individuati nel rapporto del Comando di Polizia Locale, provvedendo a trasmettere entro il suddetto termine al Comando di Polizia Locale i relativi formulari di trasporto (1° copia firmata in partenza), nonché entro e non oltre 90 gg dall'intervento di rimozione la 4° copia dei medesimi formulari firmati a destino;

AVVERTE

- che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza costituirà motivo di contravvenzione per cui verrà riferito alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- che il Corpo di Polizia Locale provvederà invece, in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Pavia di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;
- che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

AVVERTE, inoltre

- che il Responsabile del procedimento è il Comando di Polizia Locale, nella persona della dott.ssa Malini Maria -Comandante-;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione presso il Comando di Polizia Locale;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e diritti di accesso;

AFFIDA

Il compito di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:

- Al Comando della Polizia Locale di Abbiategrasso;

DISPONE

A. La notifica del presente atto al:

- Signor[OMISSIS] in qualità di trasgressore;

B. L'inoltro del presente atto, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Corpo Comunale di Polizia Locale di Abbiategrasso incaricata della verifica in merito all'esecuzione della presente ordinanza;
- Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Pavia per il tramite della Polizia Locale di Abbiategrasso;
- Al Consorzio dei Navigli S.p.A. che dovrà provvedere alle operazioni necessarie per l'esecuzione d'ufficio del presente provvedimento, nel caso di inadempienza dei soggetti obbligati, con le stesse modalità sopra indicate.
- Alla Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Milano-;

C. La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

- Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;
- Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

D. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. La forza pubblica e gli Enti sopra richiamati sono preposti al controllo ed osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. per la Lombardia (articolo 21 della legge n. 1034 del 1971) previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR n. 1199 del 1971), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Comune di Ozzero sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto ordinato viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.

Il trasgressore interessato dalla presente Ordinanza, rimane unico responsabile, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà od a terzi, rimanendo quindi, esplicitamente stabilito che resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero venire a verificarsi in conseguenza di

quanto accertato, restandone completamente sollevato il Comune di Ozzero nonché i Funzionari da Essa dipendenti.

Nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica, monumentale, paesaggistica ove necessario dovranno essere richiesti specifici provvedimenti autorizzativi necessari, per il quale occorrerà garantire quanto richiesto dalla normativa vigente in materia.

IL SINDACO

(Pietro Invernizzi)